



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002761-28/06/2016-SC_MAR-T71-P

 Regione Marche -- CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000189 | 29/06/2016
CAL_MARCHE | A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Tavoleto - Vs. nota prot. n. 139 del 27.05.2016.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 123/2016/QMIG approvata nell'adunanza del 15.06.2016
concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Deliberazione n. 123 /2016/QMIG

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016
composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

* * *

PARERE
COMUNE DI TAVOLETO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;


Vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Prefettizio del Comune di Tavoleto (PU) con nota prot. 1674 del 23 maggio 2016 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 145 del successivo 30 maggio 2016 ed acquisita agli atti della Sezione in pari data (prot. n. 2594);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO



Il Comune di Tavoleto, con nota a firma del Commissario Prefettizio, ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 188 del Tuel che, nella formulazione successiva alla novella recata dal decreto legislativo 10 agosto 2016 n. 124, tra l'altro, recita *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. (...) Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"*.

Richiamato, invero, il contenuto del decreto reso in data 27 aprile 2016 con cui il Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino ha sospeso, ai sensi dell'art. 141 Tuel, gli organi del Comune di Tavoleto provvedendo contestualmente alla nomina dell'organo straordinario per la gestione dell'Ente sino alle elezioni amministrative previste per la fine della primavera del 2017 ed evidenziata la necessità di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 nel rispetto della normativa vigente, il predetto Commissario chiede, in particolare, di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla portata della locuzione "durata della consiliatura" - che il novellato art. 188 Tuel individua come termine massimo per l'attuazione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo - con riguardo alla peculiare fattispecie in cui versa il Comune di Tavoleto.


Lo stesso Commissario prospetta, al riguardo, una propria tesi precisando come, alla stregua di una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale della disposizione in parola, il termine "consiliatura" sembrerebbe correlarsi alle vicende dell'organo politico rappresentando, peraltro, come diversa ricostruzione che riferisce la consiliatura alla durata della nomina del Commissario Prefettizio, consentirebbe allo stesso di ripianare il disavanzo sia nell'esercizio corrente che in quello 2017 dovendo procedersi all'approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2016 e, dunque, prima delle prossime elezioni amministrative.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

- **In ordine alla ricevibilità ed alla ammissibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto



del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui all'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Commissario nominato con decreto reso in data 27 aprile 2016 dal Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino, a mente del disposto di cui all'art. 141 Tuel e, dunque, dal soggetto al quale, intervenuto lo scioglimento degli organi comunali, è intestata *ex lege* la rappresentanza istituzionale dell'Ente.

Analoghe conclusioni devono trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva.


Al riguardo deve, invero, rilevarsi come la questione prospettata – pur traendo origine da una specifica e peculiare vicenda gestionale – involga l'interpretazione, in termini generali ed astratti, di una novella normativa di indubbio rilievo per la corretta formazione e gestione dei bilanci degli enti locali (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 241/2015/PAR): di qui la riferibilità della stessa alla materia della contabilità pubblica come ricostruita dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010).

- **Nel merito**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine all'interpretazione della disciplina recata dall'art. 188 Tuel - come novellato dal d.lgs. 126/2014 – con specifico riguardo alla corretta individuazione dell'arco temporale entro cui può procedersi al ripiano del disavanzo di amministrazione nell'ipotesi in cui, a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, agli organi elettivi si sia surrogato il Commissario prefettizio.

Come noto il nuovo sistema di contabilità armonizzata ha introdotto nel Testo Unico degli Enti Locali una puntuale disciplina per la determinazione del risultato di amministrazione prevedendo, altresì, una articolata procedura per il ripiano del c.d. disavanzo.

A tal riguardo l'art. 188 Tuel, nella formulazione vigente ed applicabile a decorrere dall'esercizio 2015, dispone che *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto"* rimarcando, peraltro, l'obbligatorietà di siffatto



adempimento alla cui mancata adozione si riconnettono *ex lege* i medesimi effetti previsti per l'ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione.

D'altro canto la stessa disposizione prevede la possibilità che il riequilibrio finanziario venga conseguito in un più ampio arco temporale laddove statuisce che *"il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura"*: in tal caso il Consiglio comunale è tenuto ad adottare una delibera avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio e su cui il Collegio dei revisori è chiamato a rendere parere.


Assolutamente circoscritti risultano, peraltro, gli ambiti di discrezionalità dell'Ente atteso il carattere estremamente dettagliato della previsione normativa sia per ciò che attiene alle fonti di finanziamento del ripiano sia per ciò che attiene il contenuto minimo della richiamata deliberazione consiliare.

Sotto il primo profilo si prevede, invero, che, ai fini del rientro, possano essere utilizzate economie di spesa o maggiori entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché, sia pur limitatamente agli squilibri in conto capitale, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ed altre entrate in conto capitale accordandosi, altresì, agli Enti interessati la facoltà di modificare, in deroga alla previsione di cui all'art. 1 comma 169 L.F. 2007, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

Parimenti, con riguardo alla deliberazione consiliare con la quale si avvia il percorso di risanamento – per il quale è, peraltro, previsto uno stringente monitoraggio con verifiche infrannuali circa lo stato di attuazione – l'art. 188 Tuel prescrive che la stessa debba recare *"l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo"* e che sia allegata al bilancio di previsione ed al rendiconto, costituendone parte integrante.

Così, brevemente, richiamati i passaggi salienti della nuova disciplina appare evidente come la stessa sia modellata avendo esclusivo riguardo ad organi elettivi talché si appalesa non privo di fondamento il dubbio interpretativo prospettato dal Commissario Prefettizio del Comune di Tavoleto che, dovendo procedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, interroga la Sezione circa la portata della locuzione "consiliatura" nel caso di scioglimento dei predetti organi.

In questa prospettiva rileva la Sezione come, valorizzando la peculiare natura del Commissario prefettizio quale organo straordinario chiamato ad assicurare la continuità della gestione dell'Ente con pienezza di poteri (cfr. Tar Bari, sentenza n. 672/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 7749/04), debba riconoscersi allo stesso, a nulla rilevando la natura non politica, la possibilità di avvalersi delle medesime facoltà dell'organo sostituito e possa, dunque, convenirsi con l'opzione propugnata dall'istante che ha riguardo alla "legislatura amministrativa del Sindaco sospeso".



D'altro canto non può revocarsi in dubbio che un siffatto provvedimento di riequilibrio – pur ossequioso del disposto di cui all'art. 188 Tuel (ripiano da attuarsi nell'esercizio in corso ed in quelli successivi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la consiliatura) – laddove ecceda la durata della nomina del Commissario Prefettizio, e vada, dunque ad incidere sulla nuova amministrazione, impegnandone la gestione finanziaria, sembra porsi in contrasto con la *ratio* sottesa alla disposizione in parola.

A fronte di tale ricostruzione rileva, peraltro, la Sezione come, attesa l'assoluta novità della disciplina e le importanti ricadute che debbono annettersi alle prospettate opzioni ermeneutiche, si renda opportuna una pronuncia di orientamento sì da prevenire contrasti interpretativi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

DELIBERA

di sospendere la pronuncia sul merito della richiesta di parere formulata dal Commissario Prefettizio del Comune di Tavoleto e dispone la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, della questione di massima come di seguito specificata: *"Se nella ipotesi di scioglimento degli organi elettivi il Commissario incaricato dal Prefetto debba, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ripiano di cui all'art. 188 Tuel, avere esclusivo riguardo alla durata del proprio mandato ovvero possa aver riguardo alla durata della consiliatura degli organi sostituiti"*.


ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Corte dei conti, al Commissario del Comune di Tavoleto nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Il Relatore
Valeria Franchi

Valeria Franchi



Il Presidente
Maurizio Mirabella

M. Mirabella

Depositato in segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA

27 GIU. 2016

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.57561471 del 27/06/2016